

Regio decreto legge del 14 aprile 1939, n. 636

Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1939, n. 105

Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione della assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialit...

Convertito, con modifiche, dalla L. 06.07.1939, n. 1272 (G.U. 07.09.1939, n. 1272).

Articolo 1: [Modifica delle disposizione del R.D.L 04.10.1935, n. 1]

Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, disciplinate dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni, sono modificate in conformita` a quanto stabiliscono gli articoli seguenti.

L'assicurazione obbligatoria per la maternità, di cui al citato R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dall'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità regolata dal presente decreto. (1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 2: [Finalità delle assicurazioni obbligatorie]

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità.

L'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità ha per scopo la corresponsione agli assicurati di un assegno in occasione di matrimonio o della nascita di ciascun figlio.

Gli scopi dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di quella per la disoccupazione involontaria restano quelli stabiliti dall'articolo 45 commi 2 e 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. (1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 3: [Obbligatorietà delle assicurazioni sociali]

Le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialità e la natalità, salvo l'esclusione di cui all'articolo seguente e quelle che saranno stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 42,

sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto l'età di 14 anni e non superata quella di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e la natalità, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, il lavoratori a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità, con le particolari norme che li concernono, gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 42 restano ferme le esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per disoccupazione involontaria stabilite dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. (1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 4: [Esclusione dall'assicurazione]

Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità i cittadini stranieri e i cittadini italiani di razza non ariana.

Non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità:

1° i dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'amministrazione della real casa, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, purché ai medesimi sia assicurato un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto per la nuzialità e la natalità;

2° i dipendenti degli enti di diritto pubblico, ai quali con provvedimento del ministero delle corporazioni sia estesa l'esenzione, purché per convenzione, contratto collettivo o regolamento sia assicurato ad essi un trattamento più favorevole di quello stabilito dal presente decreto per l'assicurazione anzidetta. (1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dalla L. 06.07.1939, n. 1272. Successivamente l'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 5: [Aumento del limite retributivo ai fini dell'obbligo assicurativo]

Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito dal n. 1 dell'art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e` elevato da lire 800 a lire 1.500.

Permane tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per i quali detto limite e` superato dopo l'inizio dell'assicurazione.

Sono altresì` soggetti all'obbligo dell'assicurazione gli impiegati che, pur avendo superato alla data dell'1 maggio 1939 il limite di retribuzione di cui al primo comma, possono far valere, anteriormente alla data suddetta, almeno un anno di contribuzione obbligatoria. (1) (2) (3)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'articolo unico L. 06.07.1939, n. 1272.

(2) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 6: [Misura dei contributi per le assicurazioni sociali. Norma di rinvio]

I contributi per le assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della L. 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti alla misura stabilita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.

I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.

Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1 siano retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52.

Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, può stabilire apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresì i periodi medi di attività lavorativa. (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(2) Il presente articolo, prima modificato dall'articolo unico della L. 06.07.1939, n. 1272 , è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 04.04.1952, n. 218.

(3) Successivamente l'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 7: [Fissazione di diverse condizioni]

Per le particolari categorie di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia possono essere stabilite, con regio decreto, da emanarsi con le norme di cui all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per le finanze, condizioni diverse da quelle contenute nel presente decreto per il diritto alla pensione e la misura di essa, fissando i contributi suppletivi all'uopo necessari. (1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 8: [Determinazione dell'appartenza ad una determinata categoria contributiva ai fini del diritto alla pensione]

Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:

- a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;
- b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennità ai

superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;
c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria. (1) (2) (3)

(1) Il presente articolo prima sostituito dall'articolo unico della L. 06.07.1939, n. 1272 è stato poi così sostituito dall'art. 2 della L. 04.04.1952, n. 218

(2) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 9: [Requisiti necessari per maturare il diritto alla pensione]

L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: (1)

180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero nel caso di assicurati in cui favore risultino 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2 ovvero 2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini ovvero 15.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani ovvero 1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;

2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;

b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:

12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse

tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma

I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di

ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.

Per i lavoratori agricoli e avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all' art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949. (1) (2) (3) (4)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall' art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 2 della L. 04.04.1952, n. 218.

(3) E' costituzionalmente illegittimo l' articolo 9, R.D.L. 14.04.1939, n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939, n. 1272 modificato dall' art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 nella parte in cui prevede il conseguimento della pensione di vecchiaia e,

quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo (C. cost. 18.06.1986, n. 137, G.U. 25.05.1986, n. 30 Prima Serie Speciale) (giudizi riuniti: r.o. nn. 509 e 915 del 1980, 551/1981 e 644/1983).

(4) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 10: [Definizione dei requisiti per considerato invalido un assicurato]

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. (1) (2)

La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al 1° comma. Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827. (3)

La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti. (4)

Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. (4)

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato. (4)

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionamento di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza. (4)

I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. (4) (5)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 24, L. 03.06.1975, n. 160.

(2) E' costituzionalmente illegittimo l' art. 10, comma 1, R.D.L. 14.04.1939, n. 636, nella parte in cui non prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso (C.cost. 13.06.1983, n. 163).

(3) Il terzo comma dell'art. 61, R.D.L. 04.10.1935, n. 1827, citato nel presente comma, è stato abrogato dall'art. 23, L.

12.08.1962, n. 1338.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.L. 12.09.1983, n. 463.

(5) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 11: [Importo minimo di contribuzione]

L'importo minimo di contribuzione di cui ai n. 1 e 2 lettera b) dell'art. 9 è stabilito nella misura seguente:

Riferimento alla tabella di contribuzione	Categoria di appartenenza degli assicurati	Per il diritto alla pensione di invalidità vecchiaia
A	Impiegati	L. 650 - L. 1.950
B	Operai, esclusi gli agricoli	L. 250 - L. 750
C	Operai agricoli salariati fissi.	Per il diritto alla pensione di invalidità: uomini L. 300, donne L. 150; per il diritto alla pensione di vecchiaia: uomini L. 900, donne L. 450;
D	Operai agricoli giornalieri	Per il diritto alla pensione di invalidità, uomini L. 175, donne L. 75; per il diritto alla pensione di vecchiaia, uomini L. 525, donne L. 225

(1) (2)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con il precedente articolo 9 così come modificato dall'art. 2 della L. 04.04.1952, n. 218.

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 12: [Determinazione dell'ammontare della pensione]

L'ammontare della pensione annua è determinato:

a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo di contributi.

La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.

Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto.

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali,

ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda.

Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata come segue:

1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di riferimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

per un anno. 3 per cento
per due anni. 6 " "
per tre anni. 10 " "
per quattro anni. 15 " "
per cinque anni. 22 " "

Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);

2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento, compresi fra il 60° e il 65° anno di età, è della seguente misura:

per un anno. 6 per cento
per due anni. 13 " "
per tre anni. 21 " "
per quattro anni. 30 " "
per cinque anni. 40 " "

La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni e anche di età superiore purché inabile al lavoro, nonché della quota di lire 1000 annue di cui all'art. 59, lettera a) del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. (1) (2)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'articolo unico della L. 06.07.1939, n. 1272, poi dall'art. 2, L. 04.04.1952, n. 218, è stato da ultimo così modificato dall'art. 18, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 13: [Soggetti subentranti al diritto alla pensione dell'assicurato deceduto]

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 60 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell' articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).

(1) Il presente articolo è stato così modificato, prima dall' art. 2, L. 04.04.1952, n. 218 e poi sostituito dall' art. 22, L. 21.07.1965, n. 903.

(2) È costituzionalmente illegittimo l' art. 13, comma quinto, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 06.07.1939, n. 1272 sostituito con l' art. 2, L. 04.04.1952, n. 218 e con l'art. 22, L. 21.07. 1965, n. 903, nella parte in cui stabilisce che se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 (C.cost. 25-30.01.1980, n. 6; G.U. 06.02.1980, n. 36).

(3) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' art. 22, L. 21.07.1965, n. 903 sostitutivo dell' art. 13, R.D.L. 14.04.1939, n. 636, come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, sollevata in riferimento all' art. 81 della Costituzione (C.cost. 26-29.01.1998, n. 8; G.U. 04.02.1998, n. 5, Serie speciale); (C.cost. 28.01.-05.02.1998, n. 15; G.U. 11.02.1998, n. 6, Serie speciale); (C.cost. 25.02.-05.03.1998, n. 45; G.U. 11.03.1998, n. 10, Serie speciale).

(4) Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 22, L. 21.07.1965, n. 903 sostitutivo dell' art. 13, R.D.L. 14.04.1939, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione (C.cost. 22-25.02.1999, n. 42; G.U. 03.03.1999, n. 9, Serie speciale).

(5) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' art. 13, R.D.L. 14.04.1939, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (C.cost. 22-30.03.1999, n. 104; G.U. 07.04.1999, n. 14, Serie speciale).

(6) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell' art. 22, L. 21.07.1965, n. 903 sostitutivo dell' art. 13, R.D.L. 14.04.1939, n. 636, sub art. 2, come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale sollevate in riferimento all' art. 81 della Costituzione (C.cost. 11-23.06.1999, n. 258; G.U. 30.06.1999, n. 26, Serie speciale).

(7) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 14: [Indennità]

Nel caso in cui l'assicurato muoia senza che sussista per i superstiti il diritto a pensione, spetta al coniuge, sempreché nel quinquennio precedente la morte risulti almeno un anno di contribuzione, una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. L'indennità non può essere inferiore a L. 300, ne superiore a L. 1000. (1)

In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, sempreché sussistano per essi le condizioni stabilite dall'articolo 13.

L'indennità spettate ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà. (2) (3) (4)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo unico della L. 06.07.1939, n. 1272.

(2) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l'art. 13 L. 04.04.1952, n. 218.

(3) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(4) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 15: [Diritto al ricovero dell'assicurato o del pensionato affetto da tubercolosi]

Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva.

Gli assicurati hanno diritto al ricovero predetto anche per le persone di famiglia quando per esse siano accertate le condizioni cliniche di cui al comma precedente.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di integrare la cura antitubercolare con il ricovero in istituto a tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoria o con cura domiciliare. (1) (2) (3)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo unico della L. 06.07.1939, n. 1272

(2) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 16: [Indennità temporanea]

[Durante il ricovero in luogo di cura o durante la cura ambulatoria o domiciliare l'assicurato che abbia a carico personale di famiglia ha diritto a una indennità temporanea.

L'indennità temporanea è stabilita in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione tubercolosi, versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione, nella misura seguente:

Importo contributi versati	Indennità giornaliera
Impiegati: fino a lire 65 oltre L. 65 fino a lire 80 oltre L. 80	L. 6 L. 9 L. 12
Operai esclusi gli agricoli:	

fino a lire 40	L. 4
oltre L. 40 fino a lire 60	L. 6
oltre L. 60	L. 8

Per gli assicurati appartenenti alle categorie degli operai agricoli, salariati fissi e giornalieri, l'indennità temporanea è stabilita nella misura di lire 4 giornaliera, qualunque sia l'importo dei contributi versati nell'anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.

Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 16 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni o che sia inabile al lavoro, l'indennità temporanea è aumentata nella seguente misura:

Numero dei figli a carico	Aumento indennità giornaliera per ogni figlio
Impiegati: nel caso di 1 figlio nel caso di 2 o 3 figlio nel caso di 4 o più figli	L. 0,80 L. 1 L. 1,20
Operai, compresi gli agricoli: nel caso di 1 figlio nel caso di 2 o 3 figli nel caso di 4 o più figli	L. 0,60 L. 0,80 L. 1.]

(1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente articolo, prima modificato dalla L. 06.07.1939, n. 1272 , è stato poi abrogato dall'art. 11 della L. 28.02.1953, n. 86.

(3) Il presente articolo era stato nuovamente abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore citato decreto salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Successivamente la legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9, ha soppresso la relativa voce di abrogazione dall'allegato A annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 17: [Diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi]

Ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi l'assicurato che all'atto della domanda possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa.(1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art 24 L. 26.08.1950, n.860

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 18: [Deroghe al requisito contributivo per prestazioni antitubercolari]

L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dall'art. 17 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale diritto, per le sole prestazioni sanitarie, sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'art. 1 della presente legge, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente. (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 1, L. 30.06.1951, n. 606, è stato da ultimo così sostituito dall'art 3 L. 09.08.1954, n. 657.

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 19: [Indennità giornaliera in caso di disoccupazione involontaria]

In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo del contributo per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.

L'indennità è stabilita nella misura seguente : (1)

Importo contributi versati	Indennità giornaliera
Impiegati: fino a L. 74 oltre L. 74 fino a L. 98 oltre L. 98 fino a L. 113 oltre L. 113	L. 4 " 7 " 7 " 12
Operai: fino a L. 47 oltre L. 47 fino a L. 68 oltre L. 68 fino a L. 86 oltre L. 86	L. 2,50 " 4 " 5,50 " 7

[Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, l'indennità giornaliera è aumentata nella misura seguente:

NUMERO DEI FIGLI	Aumento indennità giornaliera per ogni figlio
Impiegati: nel caso di 1 figlio >> 2 o 3 figli >> 4 o più figli	L. 0,80 " 1 " 1,20
Operai: nel caso di 1 figlio >> 2 o 3 figli >> 4 o più figli	L. 0,60 " 0,80 " 1]

(2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 7, L. 05.11.1968, n. 1115.

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 20: [Limite temporale all'indennità di disoccupazione involontaria]

L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate.

[L'assicurato cessa dal diritto all'indennità quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate di indennità. (1)] (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente comma è abrogato dall'art. 13, D.L. 14.03.2005, n. 35 (G.U. del 16.03.2005, n. 62)

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

[Assegno di nuzialità e di natalità]

Articolo 21: [Assegno di nuzialità e di natalità]

L'assicurato, in occasione di matrimonio o della nascita di un figlio, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente la celebrazione del matrimonio o la nascita del figlio, ha diritto, rispettivamente, a un assegno di nuzialità o di natalità.

L'assegno di nuzialità spetta all'assicurato, sempreché sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al comma precedente, anche in caso di matrimonio di una figlia, purché questa non abbia titolo all'assegno stesso in virtù di assicurazione propria. (1) (2) (3)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(2) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 22: [Esclusione dal diritto all'assegno di nuzialità]

Non ha diritto all'assegno di nuzialità l'assicurato che alla data di celebrazione del matrimonio abbia superata la seguente età:

a) per gli appartenenti alla categoria degli impiegati: anni 30, se uomo, e anni 26, se donna;

b) per gli appartenenti alle categorie degli operai e alle famiglie mezzadrili e coloniche, uomini e donne: anni 26.

Lo stesso limite di età di anni 26 è stabilito, agli effetti di cui al comma precedente, anche per le figlie di assicurati. (1) (2) (3)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(2) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 23: [Computo dell'assegno di nuzialità]

L'assegno di nuzialità è stabilito nella misura seguente:

CATEGORIA DI APPARTENENZA DEGLI ASSICURATI	Ammontare dell'assegno	
	Uomini	Donne
Impiegati L.	1.000	700
Operai, esclusi gli agricoli L.	700	500
Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche . L.	500	400

L'assegno per le figlie di assicurati è corrisposto nella misura stabilita per le donne della categoria cui appartiene il genitore assicurato. (1) (2) (3)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(2) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 24: [Computo dell'assegno di natalità]

L'assegno di natalità è stabilito, in relazione all'ordine di generazione dei figli, nella seguente misura:

Categoria di appartenenza degli assicurati	Ammontare dell'assegno
Impiegati ed operai, esclusi gli agricoli: per il 1° figlio per il 2° e per il 3° figlio per il 4° figlio e ciascuno dei successivi	L. 300 L. 350 L. 400
Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche: per il 1° figlio per il 2° e per il 3° figlio per il 4° figlio e ciascuno dei successivi	L. 150 L. 175 L. 200

In caso di parto plurimo l'assegno è corrisposto per ogni figlio nato e nella misura corrispondente all'ordine di generazione

di ciascun figlio. (1) (2) (3)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(2) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 25: [Assegno spettante in caso di aborto]

In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, purché avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, spetta all'assicurata, o all'assicurato, in caso di aborto della moglie, un assegno di lire 100, sempreché alla data dell'aborto sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al primo comma dell'articolo 21. (1) (2) (3)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(2) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009. .

Articolo 26: [Assegni di nuzialità e di natalità]

Gli assegni di nuzialità e di natalità corrisposti in base al presente decreto assorbono, fino a concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le erogazioni corrisposte dai datori di lavoro ai propri dipendenti in occasione di matrimonio o della nascita di figli.

Agli assicurati ai quali spettano gli assegni di nuzialità previsti dal presente decreto non possono essere concessi i prestiti familiari di cui al Regio Decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1. (1) (2) (3)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(2) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 27: [Criteri di validità della contibuzione ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie]

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. (2)

I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni. (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 40, L.30.04.1969, n. 153 nel testo sostituito dall'art. 23 bis L. 30.06.1972, n. 267.

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 28: [Esonero]

[Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di aziende o di enti pubblici sottoposti a disciplina sindacale ai sensi del regio decreto legge 15 febbraio 1937, n. 316, del Regio Decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757, e della legge 16 giugno 1938, n. 1303, sia stato provveduto a garantire ai propri dipendenti un trattamento di quiescenza o di previdenza, mediante la costituzione di casse, fondi o gestioni speciali, può essere disposto, con decreto del ministro per le corporazioni, sentito l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'esonero dei dipendenti predetti dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purché dalle associazioni professionali che rappresentano le parti interessate ne sia fatta domanda non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

L'esonero di cui al comma precedente può essere concesso soltanto se, entro il termine di cui al comma stesso, risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) che la cassa, fondo o gestione speciale sia ordinata su basi tecniche ed assicuri, nei casi di invalidità, vecchiaia e morte, prestazioni che complessivamente non siano inferiori a quelle stabilite per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia;

b) che le quote di contribuzione a carico dell'azienda o ente non siano inferiori a quelle dai medesimi dovute per l'assicurazione obbligatoria.

c) che sia stabilito il trasferimento all'assicurazione obbligatoria della intera riserva matematica relativa ai contributi dell'assicurazione stessa nei casi di cessazione dalla iscrizione o di soppressione della cassa, fondo o gestione speciale.

La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento della personalità giuridica da parte delle case, fondi o gestioni speciali.

La domanda di esonero sospende l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia nei riguardi dei dipendenti di cui al primo comma del presente articolo, fino a che sia intervenuta la decisione sulla domanda stessa]. (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente articolo, prima modificato dall'articolo unico L. 06.07.1939, n. 1272, è stato poi abrogato dall'art. 15, L.20.02.1958, n. 55.

(3) Il presente articolo era stato nuovamente abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore citato decreto salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Successivamente la legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9, ha soppresso la relativa voce di abrogazione dall'allegato A annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 29: [Esonero]

[Qualora al trattamento di quiescenza o di previdenza le aziende o gli enti di cui all'articolo precedente abbiano provveduto mediante polizze di assicurazione, l'esonero può essere disposto purché sussistano le seguenti condizioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso.

a) che la polizza sia stata emessa prima della data del presente decreto;

b) che l'ammontare dei premi non sia inferiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la quota a carico dell'azienda od ente non sia inferiore alla metà dei detti contributi;

c) che la polizza contempra il rischio di invalidità e garantisca, a decorrere da una età non superiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia dalla assicurazione obbligatoria, una rendita, o capitale equivalente, non inferiore a quella conseguibile con l'assicurazione suddetta;

d) che il dipendente assicurato, o la organizzazione sindacale che rappresenta gli assicurati, nel caso di polizze cumulative, chieda la continuazione del contratto di assicurazione]. (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente articolo, prima modificato dall'articolo unico L. 06.07.1939, n. 1272, è stato poi abrogato dall'art. 15, L.20.02.1958, n. 55.

(3) Il presente articolo era stato nuovamente abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore citato decreto salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Successivamente la legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9, ha soppresso la relativa voce di abrogazione dall'allegato A annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dall 21.02.2009.

Articolo 30: [Esonero]

[Qualora l'esonero di cui agli articoli precedenti non sia concesso, oppure non sia stato richiesto nel termine stabilito, i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, tanto per la parte a carico delle aziende o enti, quanto per la parte a carico dei lavoratori, saranno prelevati, in tutto o in parte, dai versamenti rispettivamente dovuti dalle aziende o enti e dai lavoratori per il trattamento di quiescenza o previdenza, secondo le disposizioni del ministero delle corporazioni, sentiti le associazioni professionali e l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Nel caso in cui i versamenti per il trattamento di quiescenza o di previdenza siano superiori ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e questi siano prelevati dai versamenti stessi, i diritti degli iscritti s'intenderanno ridotti in relazione al diminuito ammontare dei versamenti medesimi.

Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente siano di ammontare non superiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i versamenti stessi siano devoluti al pagamento dei contributi per l'assicurazione medesima, le associazioni professionali, che rappresentano le aziende e gli enti e i rispettivi dipendenti, determineranno la destinazione da dare agli accantonamenti esistenti]. (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente articolo, prima sostituito dall'articolo unico L. 06.07.1939, n. 1272, è stato poi abrogato dall'art. 15, L. 20.02.1958, n. 55.

(3) Il presente articolo era stato nuovamente abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore citato decreto salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Successivamente la legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9, ha soppresso la relativa voce di abrogazione dall'allegato A annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dall 21.02.2009.

Articolo 31: [Estensione del campo di applicazione]

[Le disposizioni di cui agli art. 28, 29 e 30 si applicano anche alle aziende ed agli enti ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi degli articoli da 195 a 201 del regolamento approvato con regio decreto 29 febbraio 1920, n. 245, e ai sensi dell'art. 146 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422]. (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente articolo, prima sostituito dall'articolo unico L. 06.07.1939, n. 1272, è stato poi abrogato dall'art. 15, L. 20.02.1958, n. 55.

(3) Il presente articolo era stato nuovamente abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore citato decreto salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Successivamente la legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9, ha soppresso la relativa voce di abrogazione dall'allegato A annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dall'21.02.2009.

Articolo 32: [Esonero]

[Per il personale dipendente da enti ed istituti pubblici, esclusi quelli indicati all'art. 28, che abbiano provveduto a garantire al personale stesso un trattamento di quiescenza o di previdenza mediante la costituzione di casse, fondi o gestioni speciali o mediante polizze di assicurazione, l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia può essere concesso con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per le finanze, sempre che sussistano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 28 o quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 29.

"Per la concessione dell'esonero predetto gli enti interessati dovranno presentare domanda al ministero delle corporazioni nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Durante detto periodo resta sospeso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

"Le disposizioni dell'art. 30, in quanto applicabili, e quelle dell'art. 31 sono estese agli enti ed istituti di cui al presente articolo". (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente articolo, prima sostituito dall'articolo unico, L. 06.07.1939, n. 1272, è stato poi abrogato dall'art. 5, L. 20.02.1958, n. 55.

(3) Il presente articolo era stato nuovamente abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore citato decreto salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Successivamente la legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9, ha soppresso la relativa voce di abrogazione dall'allegato A annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dall'21.02.2009.

Articolo 33: [Decorrenza dell'obbligo contributivo per gli operai agricoli]

L'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per le altre assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono, per gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche e per gli operai agricoli salariati fissi, dall'inizio dell'anno agrario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli operai agricoli giornalieri, nelle province dove l'accertamento dei contributi si provvede col sistema dell'ammontare

convenzionale annuo, l'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per le altre assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono dall'1 luglio 1939. (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con la L.26.08.1950, n. 860.

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 34: [Periodo minimo di contribuzione]

Agli effetti del computo del periodo minimo di contribuzione stabilito dal presente decreto per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie, quarantotto contributi settimanali versati ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si considerano corrispondenti ad un anno di contribuzione. (1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009. .

Articolo 35: [Intervento statale nelle pensioni ai superstiti]

Il concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lettera a) del Regio Decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nella costituzione delle pensioni, si estende, con le relative modalità e condizioni, anche alle pensioni in favore dei superstiti con una quota ridotta secondo le aliquote di riversibilità stabilite dall'art. 13. (1)

Le disposizioni di cui all'art. 59, lettere b) e d) del citato decreto ed all'art. 5 del Regio Decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1502, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 305, sono abrogate a partire dal 1° gennaio 1940. (2)

[Alle pensioni dirette ed a quelle in favore dei superstiti di assicurato, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1949, la quota di concorso a carico dello Stato verrà assegnata in misura progressivamente ridotta, di anno in anno, di un decimo del suo ammontare attuale]. (3)

Le quote di concorso assegnate alle singole pensioni all'atto della loro liquidazione sono conservate, con le relative modalità e condizioni, nel loro ammontare originario per tutto il periodo di godimento della pensione e, nei casi di pensioni dirette, sono reversibili ai superstiti secondo le norme e nella misura stabilite per le pensioni. (4)

(1) Gli oneri a carico dello Stato di cui al presente comma sono stati trasferiti, dall'art. 7, L. 21.07.1965, n. 903 a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie.

(2) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 38, L. 04.04.1952, n. 218.

(4) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 36: [Periodo massimo di corresponsione dell'indennità di disoccupazione]

Fino al 31 dicembre 1940 l'assicurato, sempreché sussistano le condizioni di assicurazione di cui all'art. 19, ha diritto all'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 120 giornate nell'anno solare, anche se nel periodo immediatamente precedente di un anno risultino corrisposte 120 giornate di indennità. (1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 37: [Assegno di natalità e di nuzialità]

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto l'assicurato ha diritto all'assegno di nuzialità o di natalità anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione, sempreché, alla data del matrimonio o della nascita del figlio, risulti un anno di contribuzione.

Per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1939 sono considerati efficaci, agli effetti del diritto all'assegno di natalità stabilito dal presente decreto, i contributi versati o dovuti per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1938.

Analogamente sono considerati efficaci per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1940 i contributi per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1939. (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 38: [Entrata in vigore degli articoli 9, 11 e 12 del presente R.D.L. 14.04.1939, n. 636]

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11 e 12 relative alle condizioni di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione e alla determinazione della misura di essa entreranno in vigore l'1 gennaio 1940.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 relative ai limiti massimi di età per l'obbligo dell'assicurazione entreranno in vigore l'1 gennaio 1944. Prima di tale data permane l'obbligo dell'assicurazione fino al compimento dell'età stabilita dall'articolo seguente, per il diritto alla pensione. (1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 39: [Entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 9, relative alle condizioni di età per il diritto alla pensione]

Le disposizioni di cui all'art. 9, n. 1, relative alle condizioni di età per il diritto alla pensione entreranno in vigore l'1 gennaio 1944. Prima di tale data l'assicurato ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età di 64, 63, 62, 61 anni, se uomo, e di 59, 58, 57, 56 anni, se donna, rispettivamente nel 1940, 1941, 1942 e 1943, ferme restando le condizioni. (1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art 24 L. 26.08.1950, n.860

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009. .

Articolo 40: [Entrata in vigore dell'art. 13 del presente R.D.L.]

Le disposizioni di cui all'articolo 13 relative alla pensione per i superstiti entreranno in vigore l'1 gennaio 1945.

[In caso di morte di un assicurato nel periodo compreso fra l'1 gennaio 1940 e la data indicata nel comma precedente e semprechè al momento della morte sussistano le condizioni richieste per il diritto alla pensione, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. Tale indennità non può essere inferiore a lire 500 ne superiore a lire 1.000]. (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 15, L. 20.02.1958, n. 55.

(3) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 41: [Entrata in vigore]

Il presente decreto, salvo quanto è disposto dagli artt. 33, 38, 39 e 40, entrerà in vigore il giorno 1 maggio 1939. (1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860

(2) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 42: [Funzioni del governo del re]

[Il governo del Re è autorizzato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

1° a sopprimere, modificare ed integrare le vigenti disposizioni sulle assicurazioni sociali e quelle ad esse connesse;

2° a coordinare le norme stesse con quelle del presente decreto;

3° a raccogliere in unico testo le disposizioni che regolano la materia, fermo restando il disposto dell'art. 18 del Regio

Decreto-legge 2 novembre 1933, n. 194 convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 245;

4° ad emanare le disposizioni transitorie occorrenti per l'attuazione del nuovo ordinamento della previdenza sociale anche per quanto riflette l'ordinamento dei relativi organi e servizi]. (1) (2) (3)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(2) Il presente articolo, prima modificato dall'articolo unico della L. 06.07.1939, n. 1272, è stato poi abrogato dall'art. 15, L. 20.02.1958, n. 55.

(3) Il presente articolo era stato nuovamente abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore citato decreto salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Successivamente la legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9, ha soppresso la relativa voce di abrogazione dall'allegato A annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, con decorrenza dal 21.02.2009.

Articolo 42 Bis: [Norme da emanarsi]

Agli effetti dell'art. 42, saranno emanate particolari norme circa:

a) la facoltà di riscattare periodi di interruzione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia;

b) la facoltà di liquidare anticipatamente in casi particolari ed entro determinati limiti e condizioni la pensione di vecchiaia dopo raggiunto rispettivamente il 55° anno di età per gli uomini ed il 50° anno per le donne;

c) il trattamento di pensione di vecchiaia da farsi agli assicurati che hanno iniziato l'assicurazione dopo il 45° anno di età se uomini e dopo il 40° anno di età se donne. (1) (2)

(1) L'assicurazione per la nuzialità e la natalità è stata soppressa dall'art. 24 L. 26.08.1950, n. 860.

(2) Il presente articolo è stato aggiunto dall'articolo unico della L. 06.07.1939, n. 1272 art 1 L. 06.07.1939, n. 1272. Successivamente l'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza del presente articolo sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Tabella 1 : [Rubrica omessa]

[Omissis]. (1)

(1) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza della presente tabella, che qui viene omessa, sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.

Tabella 2 : [Rubrica omessa]

[Omissis]. (1)

(1) L'allegato alla legge di conversione L. 18.02.2009, n. 9 ha disposto la riviviscenza della presente tabella, che qui viene

omessa, sopprimendo la relativa voce dall'allegato 1 annesso al D.L. 22.12.2008, n. 200, convertito in legge con modifiche dalla citata legge di conversione, con decorrenza dal 21.02.2009.